



COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

(RM) MASSERA	Presidente
(RM) GRECO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) PAGLIETTI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) CARATELLI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(RM) RABITTI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore PAGLIETTI MARIA CECILIA

Seduta del 19/10/2017

FATTO

In sede di reclamo, parte ricorrente contestava la mancata retrocessione da parte dell'intermediario, della quota parte dovuta a titolo di commissioni e di premio assicurativo a seguito dell'estinzione anticipata (avvenuta a giugno 2012) di un contratto di finanziamento contro cessione di un quinto della retribuzione, stipulato in data 11/3/2005. Insoddisfatta del riscontro, reiterava la richiesta (assistita da un difensore di fiducia) in sede di ricorso, domandando l'accertamento del proprio diritto alla restituzione di € 1.942,99.

L'intermediario, con le controdeduzioni, ha chiesto il rigetto del ricorso, eccependo la propria carenza di legittimazione passiva quanto all'obbligo di rimborso del premio assicurativo, a suo avviso gravante sulla compagnia di assicurazioni.

L'intermediario resistente, in qualità di mandatario della banca erogante, eccepisce inoltre che unico soggetto legittimato passivo con riferimento all'istanza di rimborso delle commissioni bancarie sia la banca mandante.

Deduce l'avvenuta prescrizione del diritto ad ottenere il rimborso del premio assicurativo non goduto, ai sensi dell'art. 2952 c.c..

Nel merito, deduce la non rimborsabilità delle commissioni di intermediazione e delle commissioni bancarie previste dal contratto di finanziamento, non solo in virtù della loro natura *up-front*, ma altresì in virtù di una previsione contrattuale con la quale le parti hanno espressamente convenuto di escludere la rimborsabilità ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c..



L'intermediario riferisce di aver abbuonato, pur in assenza di un obbligo contrattuale in materia, nel conteggio estintivo l'importo di euro 49,50, a titolo di commissioni non godute.

DIRITTO

Si controverte del diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito, ai sensi dell'art. 125 sexies T.U.B. (D.gs. 1.9. 1993, modificato con D. Lgs. 13/08/2010 n. 141).

In via preliminare, si impone al Collegio l'esame delle questioni pregiudiziali sollevate dall'intermediario.

In primo luogo, l'intermediario convenuto eccepisce il difetto della propria legittimazione passiva, deducendo di aver svolto un ruolo meramente formale rispetto alla conclusione del finanziamento di cui è controversia, avendo agito in qualità di mandatario.

L'eccezione non è fondata.

La documentazione versata in atti, infatti, conferma che il soggetto col quale il ricorrente ha materialmente stipulato il contratto di finanziamento che occupa è stato l'odierna resistente, in qualità di mandataria.

Conseguentemente appare applicabile, al caso di specie, il consolidato orientamento di questo Arbitro che riconosce la legittimazione passiva in capo alla società mandataria, collocatrice del finanziamento, a condizione che, in maniera difforme rispetto alla corretta ricostruzione del rapporto negoziale sottostante, «il ricorrente individui la propria controparte, non già nell'istituto mutuante, quanto piuttosto nell'intermediario collocatore in quanto interlocutore naturale nella gestione del rapporto» (Coll. Napoli, decisione n. 2441/2012), in ragione di esigenze di effettività della tutela del consumatore (Coll. Roma, 6682/2015).

Con riguardo all'eccezione di prescrizione del diritto al rimborso degli oneri assicurativi ex art. 2952 c.c., il Collegio rileva, in base al proprio stabile orientamento, che «la domanda di ristoro delle spese assicurative non trova il suo fondamento nei diritti nascenti direttamente dal contratto di assicurazione, bensì nell'intervenuta estinzione anticipata del finanziamento di cui si discute, rinvenendo piuttosto la sua ratio nella disposizione di cui all'art. 125-sexies TUB» (cfr. questo Collegio, decisione 4826/2016). Il richiamo alla la prescrizione breve di cui all'art. 2952 c.c. appare dunque inconferente, applicandosi suddetta previsione «soltanto ai diritti che si ricollegano direttamente e unicamente alla disciplina legale o pattizia del contratto di assicurazione, nel quale trovano il loro titolo immediato e esclusivo, e non ai diritti che, sia pure in occasione o in esecuzione del rapporto assicurativo, sorgono o sono fatti valere dall'assicurato o all'assicuratore sulla base di altro titolo» (cfr. Collegio di Roma, Decisione n. 8378/2014; Collegio Roma, decisione 3584/2015).

L'eccezione viene dunque respinta.

Venendo al merito, in conformità del proprio consolidato orientamento, questo Arbitro, in linea con le indicazioni della Banca d'Italia contenute nelle Comunicazioni del 2009 e 2011, riconosce un differente regime di retrocessione degli oneri corrisposti a seconda che abbiano natura *up-front* (relativi ad adempimenti preliminari alla concessione del credito) o *recurring* (relativi a prestazioni la cui maturazione è intrinsecamente connessa col decorso del finanziamento) sancendo la rimborsabilità dei secondi e non anche dei primi (Coll. Coord., Decisione n. 6168/2014).

Dalla documentazione versata in atti emerge che alcune delle somme già corrisposte dal ricorrente siano relative a prestazioni non eseguite al momento dell'estinzione anticipata del contratto, mentre è di tutta evidenza che nessuna somma può essere pretesa o



trattenuta dall'intermediario in pagamento di costi riferibili al periodo successivo alla data di estinzione anticipata.

Con specifico riferimento alle commissioni il Collegio, rilevata l'assenza di una chiara ripartizione nel contratto tra oneri e costi *up-front* e *recurring*, richiama il proprio costante orientamento in virtù del quale: (a) sono rimborsabili, per la parte non maturata, le commissioni bancarie (comunque denominate) così come le commissioni di intermediazione e le spese di incasso quote; (b) in assenza della necessaria trasparenza contrattuale si considerano *recurring* tutti i costi le cui ragioni non siano chiaramente indicate; (c) l'importo da rimborsare viene stabilito secondo un criterio proporzionale *ratione temporis*, tale per cui l'importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue; (d) l'intermediario è tenuto al rimborso a favore della parte ricorrente di tutte le suddette voci, incluso il premio assicurativo (v. Collegio di Coordinamento, decisione n. 6167/2014).

Tanto premesso, con riferimento al caso di specie, in linea con i precedenti di questo Collegio (Decisione n. 8033/2017), si rileva quanto segue.

La descrizione della clausola relativa alle commissioni di intermediazione si riferisce ad attività soggette a maturazione nel corso del tempo, di talché esse andranno restituite *pro quota* (si veda al riguardo anche la recente decisione di questo Collegio, n. 9663 del 27.10.2016).

Viceversa, natura *up-front* deve riconoscersi alle voci di costo relative alle "Spese contrattuali", che, nel menzionare, tra le altre, spese di apertura pratica e notificazione, appaiono assimilabili alle Spese di istruttoria. A queste ultime, infatti, per consolidato orientamento di questo Collegio, viene riconosciuta natura *up-front*, per la circostanza di rimanere invariate a prescindere dalla durata del contratto, laddove siano contenute entro un ammontare giustificatamente imputabile, in riferimento alla tipologia di contratto in cui si controverte, alla mera fase prodromica alla stipulazione del contratto.

Su queste basi, in applicazione del menzionato criterio proporzionale *ratione temporis*, la parte ricorrente ha diritto, considerando i rimborsi già effettuati dalla convenuta, alla somma risultante dalla seguente tabella:

rate pagate	87	rate residue	33	Importi	Metodo pro quota	Rimborsi già effettuati	Residuo
Oneri sostenuti							
<i>Commissioni bancarie</i>				672,60	184,97	49,50	135,47
<i>Commissioni di intermediazione</i>				5.306,06	1.459,17		1.459,17
<i>Oneri assicurativi</i>				988,80	271,92		271,92
Totale							1.866,55

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente l'importo di euro 1.866,55 con interessi legali dalla data del reclamo al saldo.

Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.



Decisione N. 2860 del 01 febbraio 2018

Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
MAURIZIO MASSERA